

BOZZA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Costituzione società “Pianure Veronesi Energy Srl Società Benefit” fra le società Lupatotina Gas e Luce Srl (59%), CAMVO Spa (39%), con acquisizione di partecipazione indiretta da parte dei Comuni possessori di quote e/o azioni delle stesse, ed il Comune di Legnago (2%).

Premesso che:

- la società Lupatotina Gas e Luce Srl (nel seguito Lupatotina) è una società costituita dal Comune di San Giovanni Lupatoto;
- Lupatotina, in quanto società posseduta al 100% dal Comune di San Giovanni Lupatoto, titolare dei poteri di controllo ex art. 2359 del codice civile, è qualificabile come società in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 175/2016 - Testo unico delle società partecipate (di seguito semplicemente TUSP);
- ai sensi dell'art. 3 dello statuto attualmente vigente, le attività che ne costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

“Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti: - l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita di gas per tutti gli usi, all'ingrosso e al consumo; - l'attività di controllo e verifica degli impianti gas posti a valle del punto di consegna; - la gestione amministrativa inerente il servizio nel settore acqua; - la produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica; I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne. Rispetto ai servizi sopra indicati, la società può altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini, come: - attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi; - attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra; - ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. La società può costituire o partecipare a enti, società, consorzi o altre forme associative, per l'espletamento di attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui ai precedenti commi, od anche di fasi parziali dei processi di produzione, nonché per la gestione associata dei servizi medesimi, o per lo svolgimento delle proprie attività. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, locative ed ipotecarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale. La società potrà quindi, tra l'altro, prestare fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie; compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria; impegnarsi verso i terzi in genere; assumere mutui, emettere ed avallare cambiali; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio. Il tutto, comunque, nei limiti di legge e con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, nonché delle attività "finanziarie" e di "partecipazione" riservate per legge (in particolare dal D.LGS del 1° settembre 1993 n. 385)”;

- nelle deliberazioni consiliari del Comune di San Giovanni Lupatoto n. 53 del 28.09.2017, n. 69 del 20.12.2018, e n. 69 del 19.12.2019, adottate nell'ambito della razionalizzazione periodica dell'assetto complessivo delle società partecipate, prevista con cadenza annuale dall'art. 20 del

TUSP, è stato disposto il mantenimento di Lupatotina, in quanto ritenuta società rientrante nella fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 4 del TUSP, ossia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- a siffatta determinazione il Comune di San Giovanni Lupatoto è pervenuto sulla scorta di molteplici considerazioni di carattere giuridico-amministrativo, di seguito delineate:
 - l'attività svolta da Lupatotina è qualificabile come «servizio di interesse generale» e, precisamente, considerati il carattere economico dell'attività e la sua erogazione dietro corrispettivo, di SIEG (servizi di interesse economico generale), categoria espressamente ricompresa dall'art. 2, comma 1, lett. h) del TUSP in quella più ampia di SIG (servizio di interesse generale) ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP. Avuto riguardo alla nozione di SIG, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, si evidenzia come l'elemento caratterizzante di tale tipologia di servizi vada identificato nell'assoggettamento dell'attività ad obblighi di servizio pubblico, quale conseguenza del carattere generale dell'interesse che l'attività di vendita di gas mira a soddisfare. Le attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica possono essere ricondotte a quelle attività di produzione e fornitura di beni e servizi, svolte dall'operatore economico a condizioni ritenute necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
 - gli obblighi di servizio pubblico, come precisato nel “Libro verde sui servizi di interesse generale” adottato con comunicazione COM (2003)270 del 21/5/2003, costituiscono la traduzione concreta di alcuni valori e obiettivi comunitari e si sostanziano in specifici requisiti imposti al fornitore del servizio, quali la garanzia dell'universalità, della continuità e della qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe e la tutela degli utenti e dei consumatori, nonché, eventualmente, tenuto conto del settore del gas, la garanzia della sicurezza in generale e di quella degli approvvigionamenti in particolare. L'assoggettamento dell'attività svolta dalla società ad obblighi di servizio pubblico trova avallo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che, nella sentenza 229/2013, ha tenuto ad evidenziare che “la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell'Unione europea i suoi fondamenti e (...), alla luce di esse, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte dell'autorità”. Si evidenzia come il settore del gas naturale (e, dunque, tutte le attività relative a tale settore) sia assoggettato al tipo di obblighi di che trattasi, sia dalla normativa europea che da quella interna. Quanto alla prima, l'art. 3, n. 2, della direttiva europea 2009/73/CE stabilisce che “Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima”. Relativamente alla seconda, l'art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, come modificato dal D.Lgs. 93/2011 di recepimento della direttiva europea del 2009, detta precisi obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori. In concreto si deve rilevare come gli obblighi di che trattasi abbiano trovato attuazione nello svolgimento dell'attività da parte di Lupatotina, ad esempio, nella previsione di tariffe di vendita calmierate rispetto ai prezzi di mercato e l'apertura di due sportelli ubicati nel territorio per l'assistenza agli utenti. In definitiva, relativamente ai limiti imposti dall'art. 4, comma 2, del TUSP, in ordine alle attività che, in via esclusiva, possono costituire oggetto di partecipazioni pubbliche, Lupatotina risulta rispettosa dei dettami normativi;

- il requisito previsto al comma 1, dell'art. 4, del TUSP, risulta rispettato, in quanto il Comune di San Giovanni Lupatoto ha valutato Lupatotina strettamente necessaria al perseguimento delle sue finalità istituzionali. L'espletamento dell'attività economica, infatti, ferma la necessità di produrre utili e quindi un risultato economico positivo, si accompagna all'obiettivo di consentire al Comune l'ampliamento dei servizi nell'interesse della collettività. In altre parole, Lupatotina non persegue solamente il risultato economico, bensì anche l'interesse della comunità, attraverso specifiche modalità di erogazione dei servizi difficilmente assicurati dalle società private. Ci si riferisce, ad esempio, ai seguenti servizi:
 - o sportello attivo sei giorni su sette, di cui una giornata con orario continuato, per le pratiche amministrative relative a gas e luce;
 - o servizio di "sportello a casa tua", particolarmente dedicato alle persone anziane e/o disabili o con difficoltà nel raggiungere lo sportello;
 - o presenza di uno sportello gratuito di consulenza per utenze varie, attraverso il quale Lupatotina raccoglie le problematiche dei cittadini e si interfaccia con le azioni preposte;
 - o possibilità di accordi con i servizi sociali del Comune, in base ai quali non vengono chiusi per morosità i contatori di quegli utenti con riconosciuti problemi socio-economici e per i quali i servizi sociali ne tengono monitorata la situazione, anche con specifici contributi;
 - o erogazione del "bonus gas" ai cittadini più bisognosi del territorio lupatotino, sulla base di un bando emanato e gestito dal Comune;
- i risultati economici della commercializzazione del gas metano e dell'energia elettrica determinano ricadute positive per il territorio, sia direttamente, ai cittadini ed alle imprese sotto forma di servizi pubblici (art. 3 della Carta dei servizi), sia indirettamente, ossia con l'acquisizione degli utili nel bilancio comunale, che, in tal modo, contribuiscono a realizzare altre attività, dirette a promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività locale. Relativamente alla erogazione di energia elettrica, Lupatotina privilegia l'acquisto e la vendita da fonti rinnovabili o idroelettrica e rappresenta uno strumento indispensabile per la realizzazione di azioni volte a limitare l'inquinamento da riscaldamento attraverso la diffusione di impianti fotovoltaici.

Premesso, altresì, con riferimento alla Società Camvo SpA, quanto segue:

- Camvo SpA (nel seguito Camvo) è società alla quale partecipano i comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio e San Giovanni Lupatoto;
- per nessuno dei comuni citati, né singolarmente, né congiuntamente, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, sussistono le condizioni previste dall'art. 2 comma 1) lettera b) del TUSP, con richiamo alla situazione di cui all'art. 2359 del codice civile; la società non rientra, pertanto, nel novero delle società a controllo pubblico, cioè nello specifico controllate da enti locali, bensì nella diversa categoria generale di "società a partecipazione pubblica", prevista dal TUSP, all'art. 2, comma 1, lett. n), e, con riferimento a specifiche attività, nella categoria di cui all'art. 2 comma 1, lett. o), vale a dire "società in house";
- nello specifico delle attività svolte, Camvo si caratterizza quale:
 - o società proprietaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato, utilizzati dal gestore Acque Veronesi per l'espletamento del servizio, allo svolgimento del quale partecipa consentendo, per accordi assunti, l'utilizzo delle reti e degli impianti con addebito di canone di utilizzo, così come definito negli atti di affidamento del servizio;

- società proprietaria di partecipazioni in società svolgenti servizi di interesse economico generale, con funzione di “holding” per conto degli enti locali soci; in particolare le società partecipate sono Acque Veronesi – servizio idrico integrato - e Esacom SpA – servizi ambientali;
- società affidataria di servizi in house da parte dei soci afferenti attività energetiche e di gestione calore per conto degli stessi.

Dato atto che, anche in considerazione dell'imminente avvio del “mercato libero”, per le attività di vendita di gas ed energia elettrica, inizialmente prevista per aprile 2020 e recentemente posticipata al 2022, fra Lupatolina e Camvo sono intercorsi contatti al fine di valutare la possibilità e l'opportunità di procedere alla costituzione di un nuovo soggetto, al quale affidare lo sviluppo e la gestione di tale attività sull'area territoriale di riferimento dei comuni soci di Camvo, al fine più precisamente di:

- utilizzare adeguatamente le significative sinergie fra il *know how* specifico di Lupatolina sui servizi erogati ed i rapporti di Camvo con il proprio territorio e con le attività attualmente svolte;
- consolidare il radicamento sul territorio delle due società pubbliche;
- accrescere ulteriormente la capacità di erogare servizi di qualità per il territorio di riferimento;
- creare, e nel tempo valorizzare sempre di più, un ulteriore strumento di coordinamento delle azioni tra i comuni del territorio a sud della provincia, in tema di nuovi servizi e di progettualità, non soltanto relative al settore dell'energia, bensì anche negli ambiti sociale, culturale e sportivo, che potrebbero beneficiare di tali azioni.

Ricordato che, a tal proposito, si sono tenute alcune sedute assembleari di Camvo (al cui interno sono rappresentati tutti i soci indiretti della costituenda società), per un esame del progetto, elaborato congiuntamente dagli organi amministrativi delle due società Lupatolina e Camvo.

Precisato che i contatti intercorsi fra le due società hanno coinvolto attivamente, in ultimo, anche il Comune di Legnago per una sua partecipazione diretta alla costituenda Società.

Considerato, dunque, con riferimento al Comune di Legnago, quanto segue:

- il Comune è sempre stato un ente di riferimento per la pianura veronese a sud del capoluogo, anche perché vanta il maggior numero di residenti della zona (25.380 al 31.12.2018);
- l'Ente è privo di una società comunale di commercializzazione di gas e luce, pur essendo dotato di significative imprese pubbliche in altri settori, e, dunque, la partecipazione alla costituenda Società rappresenterebbe una modalità di arricchimento dell'offerta di servizi ai propri cittadini;
- da qualche anno, nell'ottica della integrazione dei servizi fra comuni facenti parte di ambiti con caratteristiche omogenee, il Comune partecipa con altri enti locali (presenti in Camvo) al Consiglio di Bacino Verona Sud, che, secondo la normativa regionale, costituisce l'ambito ottimale per la gestione del servizio dei rifiuti;
- è in atto un confronto ampio ed approfondito fra il Comune di San Giovanni Lupatoto, il Comune di Legnago ed altri soci Camvo, come Bovolone e Cerea, per sviluppare collaborazioni nei diversi ambiti di competenza comunale, in ragione della necessità di attuare progettualità che impongono la considerazione di zone più ampie rispetto ai singoli territori comunali (es. progettualità in tema di turismo lento).

Preso atto della proposta per la costituzione della nuova società, denominata “Pianure Veronesi Energy srl – SB”, che si compendia nei seguenti documenti allegati:

- sintesi dei principali dati economico-finanziari prospettici inerenti la società (allegato A);
- bozza di statuto della società “Pianure Veronesi Energy srl - SB” (allegato B).

Precisati di seguito, in forma schematica, i contenuti essenziali della proposta elaborata per la costituzione della società denominata “Pianure Veronesi Energy srl - SB”, ed esaminata dai soci:

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata (Srl in forma di *società benefit* – SB) con uno statuto che soddisfa i requisiti di legge delle SB;

Sede: Comune di San Giovanni Lupatoto, frazione di Raldon; sedi operative nei Comuni di Bovolone e Legnago.

Soci fondatori e di riferimento: Lupatotina Gas & luce (socio fondatore) + Camvo (socio di minoranza di riferimento), unici soci, insieme al Comune di Legnago, fino all’eventuale ingresso di un partner strategico o all’ingresso di altri Comuni interessati al servizio.

Capitale/patrimonio sociale iniziale: € 200.000,00=;

Percentuale iniziale di partecipazione: Lupatotina 59%; Camvo 39%; Comune di Legnago: 2%;

Oggetto sociale: Vendita di gas ed energia elettrica in tutte le fasi e tutte le attività a questa connesse realizzate nel territorio di tutti i Comuni soci di Lupatotina e di Camvo.

Tenuto conto che:

- per il Comune di San Giovanni Lupatoto, “Pianure Veronesi Energy srl - SB” costituisce società partecipata indiretta, sia per la partecipazione detenuta in Lupatotina (100%) che per la partecipazione detenuta in Camvo (0,12%); il Comune di San Giovanni Lupatoto diverrebbe quindi l’Amministrazione controllante indiretta della costituenda società;
- per il Comune di Casaleone, socio Camvo, “Pianure Veronesi Energy srl - SB” costituisce società partecipata indiretta, in forza della partecipazione detenuta in Camvo (pari al 8,94%);
- per il Comune di Legnago, “Pianure Veronesi Energy SRL” costituisce società partecipata diretta per la quota che verrà detenuta direttamente, pari al 2% del capitale sociale.

Dato atto che la costituenda “Pianure Veronesi Energy srl – SB” è destinata ad assumere, sotto il profilo della qualificazione giuridica, agli effetti del TUSP, la natura di società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n) del medesimo decreto, di talchè la sua costituzione è soggetta agli oneri ed ai presupposti operativi di cui, rispettivamente, all’art. 5, commi 2-4, ed all’art. 7, commi 1-4, del TUSP, che di seguito si ricordano:

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

.....

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

.....

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

Ritenuto che, nella fattispecie concreta, la costituenda società presenti le caratteristiche evidenziate dall'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, anzitutto perché svolgerà attività di vendita di gas e luce, ossia un'attività qualificabile come «servizio di interesse generale» e, precisamente, considerati il carattere economico dell'attività e la sua erogazione dietro corrispettivo, di SIEG (servizi di interesse economico generale), categoria espressamente ricompresa dall'art. 2, comma 1, lett. h) del TUSP in quella più ampia di SIG (servizio di interesse generale) ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP.

Ritenuto altresì che, avuto riguardo alla nozione di SIG, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, l'elemento caratterizzante di tale tipologia di servizi va identificato nell'assoggettamento dell'attività ad obblighi di servizio pubblico, quale conseguenza del carattere generale dell'interesse che l'attività di vendita di gas e luce mira a soddisfare, di talché la medesima attività può essere ricondotta a quelle attività di produzione e fornitura di beni e servizi, svolte dall'operatore economico a condizioni ritenute necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Valutato che la costituenda società è idonea a soddisfare gli obblighi di servizio pubblico (in particolare, prevedendo tariffe di vendita calmierate rispetto ai prezzi di mercato e l'apertura di sportelli ubicati nel territorio per l'assistenza agli utenti), che costituiscono la traduzione concreta di alcuni valori e obiettivi comunitari e si sostanziano in specifici requisiti imposti al fornitore del servizio, quali la garanzia dell'universalità, della continuità e della qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe e la tutela degli utenti e dei consumatori, nonché, eventualmente, tenuto conto del settore del gas, la garanzia della sicurezza in generale e di quella degli approvvigionamenti in particolare, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 229/2013, laddove sancisce che *“la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell'Unione europea i suoi fondamenti e (...), alla luce di esse, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte dell'autorità”*.

Rilevato che il settore del gas naturale (e, dunque, tutte le attività relative a tale settore) è assoggettato al tipo di obblighi di che trattasi, sia dalla normativa europea che da quella interna; quanto alla prima, l'art. 3, n. 2, della direttiva europea 2009/73/CE stabilisce che *“nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima”*; relativamente alla seconda, l'art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 93/2011 di recepimento della direttiva europea del 2009, detta precisi obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori.

Valutato altresì favorevolmente il necessario rispetto della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP, sia con riferimento a tutti gli enti partecipanti, sia direttamente che indirettamente, realizzando l'ampliamento dei servizi nell'interesse della collettività, sia attraverso specifiche modalità di erogazione dei servizi stessi, sia mediante azioni sul territorio compreso fra i comuni soci attraverso il meccanismo dettato dal legislatore per le società *benefit*.

Ricordato che, con riferimento alla somministrazione di gas ed energia elettrica, possono essere estese agli altri comuni coinvolti le seguenti modalità di erogazione già attuate da Lupatotina:

- sportello attivo sei giorni su sette, di cui una giornata con orario continuato, per le pratiche amministrative relative a gas e luce;
- servizio di "sportello a casa tua", particolarmente dedicato alle persone anziane e/o disabili o con difficoltà nel raggiungere lo sportello;
- presenza di uno sportello gratuito di consulenza per utenze varie, attraverso il quale la nuova società può raccogliere le problematiche dei cittadini e interfacciarsi con le azioni preposte;
- possibilità di accordi con i servizi sociali di ciascun Comune, in base ai quali non vengono chiusi per morosità i contatori di quegli utenti con riconosciuti problemi socio-economici e per i quali i servizi sociali ne tengono monitorata la situazione, anche con specifici contributi.

Rilevato, inoltre, che l'estensione suddetta si traduce in un vantaggio anche per Lupatotina, in particolare in termini di efficientamento della struttura e degli approvvigionamenti, soprattutto in prospettiva del passaggio dell'utenza al mercato libero (ad oggi previsto per il 2022), nel quale pare assolutamente opportuno, sussistendone la possibilità per l'esistenza di un soggetto già operante nel mercato, quale Lupatotina, rafforzare le tutele per i cittadini che lo desiderino, in particolare delle fasce più deboli, a fronte di una facilmente ipotizzabile maggiore "aggressività" commerciale da parte degli operatori del mercato sull'acquisizione di nuove utenze.

Valutato altresì che, per tutti i comuni coinvolti, direttamente o indirettamente, nella costituzione della società, il requisito di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP risulta vieppiù assicurato dall'applicazione delle regole dettate per le società *benefit*, che, nella fattispecie, quale società pubblica, persegue come beneficio comune l'interesse pubblico generale, dal momento che, ai sensi dell'art. 1, comma 376 e seguenti, della Legge n. 208/2015, la società *benefit*, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, come risultanti nell'oggetto sociale, e che devono essere perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Verificato che l'art. 1 della bozza di statuto, di cui all'allegato B), a tal proposito, prevede che, in qualità di Società Benefit, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. In particolar modo, la società intende perseguire le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:

- l'esercizio in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasformazione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi sistemi logistici integrati;
- la ricerca, l'approvvigionamento e la diffusione di tecnologie, modelli e sistemi funzionali alla riduzione o al contenimento dell'inquinamento atmosferico e alla conservazione del patrimonio ambientale;

- l'attività di compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, anche promuovendo le capacità professionali e di impresa esistenti sul territorio e quindi organizzando corsi di formazione specialistici e convegni sul risparmio energetico;
- il supporto, la consulenza e l'assistenza nelle procedure necessarie all'ottenimento di agevolazioni di legge inerenti a progetti di carattere energetico;
- la prestazione di servizi nel campo energetico finalizzati alla compressione dei consumi e dei costi ed alla riduzione dell'inquinamento;
- l'assistenza alle fasce più deboli del mercato, tramite l'adozione di misure finalizzate a garantire l'accesso ai servizi energetici;
- la sperimentazione di modelli di gestione che siano in linea con i principi base dello sviluppo sostenibile, garantendo una piena valorizzazione delle risorse umane, economiche e naturali impiegate nelle attività;
- la collaborazione e la sinergia, nei territori in cui la società opera, con enti esponenziali dei territori, organizzazioni no-profit, fondazioni, associazioni sportive e culturali, società e imprenditori del territorio, volte a contribuire, anche tramite interventi di carattere economico, allo sviluppo di progetti e iniziative culturali, sociali e sportive a vantaggio dei territori di riferimento, al fine di amplificare l'impatto benefico delle attività e delle iniziative degli enti e dei soggetti con cui la società collabora.

Rilevato ulteriormente che nella nuova società "Pianure Veronesi Energy srl - SB" vengono ad integrarsi le importanti competenze maturate da Lupatolina e Camvo, su un ambito dimensionale molto più ampio, che quindi permette di assicurare, quale ulteriore elemento positivo a supporto, una migliore ripartizione dei costi fissi e il raggiungimento di migliori livelli di efficienza, per effetto di economie di scala, anche sulle società partecipanti.

Considerato che la costituzione della nuova società è finalizzata a conseguire, da un lato, l'espansione delle attività sociali, sia sotto il profilo territoriale, ampliando l'ambito della sua operatività a ulteriori realtà locali interessate e relativi territori, sia sotto il profilo delle attività svolte, consentendo la concreta realizzazione di alcune delle attività già indicate nell'art. 3 dello statuto e al momento non ancora sviluppate.

Verificati, a tal fine, gli obiettivi della costituenda società, di seguito riportati:

- utilizzare adeguatamente le significative sinergie fra il *know how* specifico di Lupatolina sui servizi erogati ed i rapporti di Camvo con il proprio territorio e con le attività attualmente svolte;
- consolidare il radicamento sul territorio delle due società pubbliche, anche attraverso una progressiva fidelizzazione della clientela, creando così un valore aggiunto per il territorio stesso;
- accrescere ulteriormente la capacità di erogare servizi di qualità per il territorio di riferimento;
- consentire politiche tariffarie calmierate per determinate categorie o fasce di popolazione, in ragione di esigenze di carattere sociale rilevate dai servizi comunali;
- creare, e nel tempo valorizzare sempre di più, un ulteriore strumento di coordinamento delle azioni tra i comuni del territorio a sud della provincia, in tema di nuovi servizi e di progettualità, non soltanto relative al settore dell'energia, bensì anche negli ambiti sociale, culturale e sportivo, che potrebbero trarre benefici da tali azioni sinergiche;
- consentire il raggiungimento del beneficio comune proprio della società *benefit*.

Gli elementi essenziali, ancorchè esaustivi, del Piano Economico Finanziario elaborato per il triennio di avvio della società sono contenuti nell'allegato A) alla presente deliberazione.

Considerato, inoltre, che per lo svolgimento delle attività sociali non risulta allo stato necessario alcun provvedimento di affidamento da parte dei comuni, sicchè, per i servizi che verranno svolti dalla "Pianure Veronesi Energy srl - SB", il Comune di Casaleone non dovrà sostenere alcun onere a

carico del proprio bilancio, neanche nella fase di costituzione e di versamento del capitale sociale iniziale, espletata direttamente dalle due società Lupatotina e Camvo.

Dato atto che la scelta di costituire la nuova società, per tutte le motivazioni addotte nel presente provvedimento oltre che nella documentazione allegata, è rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Dato atto, infine, che la costituzione della nuova società risulta compatibile, per l'intervento finanziario previsto, con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti Stato alle imprese. Nel caso di specie, non ricorre alcuna forma di aiuto pubblico, atteso che si tratta della costituzione di una società che opera su un mercato concorrenziale, per il quale non è previsto sovvenzionamento o integrazione finanziaria da parte delle due società e/o dei comuni soci.

Ravvisata la competenza del Consiglio comunale in materia, come disposto dall'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 7, comma 1, lett. c) del TUSP.

Preso atto che:

- lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del TUSP, mediante pubblicazione sul sito del Comune per 20 giorni consecutivi con avviso prot..... in data.....
- entro la scadenza del giorno risultano/non risultano pervenute osservazioni, come da attestazione resa dal dirigente competente prot.

Acquisito il parere da parte dell'organo di revisione contabile, come da verbale n. del 2020, allegato al presente provvedimento.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi.

Con voti....

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che lo schema del presente atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del TUSP – Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito del Comune per 20 giorni consecutivi, e che entro la scadenza fissata al risultano/non risultano pervenute osservazioni.
3. Di approvare la costituzione della società “Pianure Veronesi Energy srl – SB” da parte delle società Lupatotina Gas e Luce srl e Camvo SpA, con la partecipazione del Comune di Legnago, sulla base degli indirizzi generali di cui al presente provvedimento, sussistendo le motivazioni richieste dalla vigente normativa ed analiticamente sviluppate nelle premesse.
4. Di approvare la definizione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della società “Pianure Veronesi Energy srl - SB”, come previsti dall'art. 2463 del codice civile, di seguito esposti:
 - a. Soci: Lupatotina Gas e Luce srl, Camvo SpA e Comune di Legnago;

- b. Denominazione: “Pianure Veronesi Energy srl – SB” (Società *Benefit*), società a responsabilità limitata con sede legale in San Giovanni Lupatoto, frazione di Raldon, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile, e con sedi operative nei Comuni di Bovolone e Legnago;
 - c. Oggetto sociale: si rinvia all’art. 2 dello schema di statuto della società, allegato al presente provvedimento sub B);
 - d. Ammontare capitale sociale: 100.000 euro, con 100.000 euro di sovrapprezzo per un totale di euro 200.000 come patrimonio netto complessivo; il valore attribuito al conferimento in natura costituito da contratti clienti conferiti da Lupatotina, verrà definito con apposita perizia in base ai contratti alla data di conferimento;
 - e. Quote di partecipazione di ciascun socio:
 - i. Lupatotina Gas e Luce srl: 59% parzialmente costituito da conferimento del ramo di azienda;
 - ii. Camvo SpA: 39% in denaro;
 - iii. Comune di Legnago: 2% in denaro;
 - f. Norme relative al funzionamento della società: la società sarà regolata dalle norme previste dallo schema di statuto, riportato in allegato sub B) alla presente deliberazione;
 - g. Amministratori: le determinazioni inerenti l’organo amministrativo e la composizione dello stesso sono delegate all’assemblea della società;
 - h. Importo spese costituzione: 5.000 euro a carico delle due società.
5. Di autorizzare il Sindaco ad intervenire in ogni necessaria sede (assemblee delle società in primis) conferendogli/le ogni necessario potere al riguardo, nessuno escluso, al fine di addivenire alla costituzione della società Pianure Veronesi Energy srl – SB, secondo le linee generali approvate con la presente deliberazione, con facoltà di apportare agli atti da assumere ogni modifica che dovesse risultare necessaria e nell’ambito degli indirizzi generali assunti, tale da non determinare una sostanziale modificazione della proposta nel suo complesso, secondo quanto verrà determinato nelle assemblee della società Lupatotina e Camvo, con le maggioranze ivi necessarie;
6. Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP, alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, a fini conoscitivi, ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.